



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE CIVILE**

nella persona dei seguenti magistrati:

dott. Paolo Vadalà	Presidente
dott. Andrea Enrico Polimeni	Giudice
dott.ssa Filomena Di Gennaro	Giudice rel.

nel procedimento iscritto al n. 68-1/2025 P.U. ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso proposto, con atto depositato il 21.06.2025, da:

Andrea FRATINI, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Assuntina Avallone;

avente ad oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato *ex* artt. 268 e s.s. CCII

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 21.06.2025 il sig. **Andrea FRATINI** ha esposto:

-di versare in condizione di sovraindebitamento conseguente alla cessazione dell'attività di cui era titolare, avente ad oggetto la vendita al dettaglio di giocattoli, che rappresentava la principale fonte di

sostentamento per il richiedente e per i suoi familiari, derivata dalla crisi economica e finanziaria innescata, dapprima, dalla pandemia di Covid-19 e, successivamente, dall'apertura di un altro negozio concorrente in un'area limitrofa a quella in cui era ubicato l'esercizio commerciale in parola;

-che nel quinquennio precedente non ha fatto ricorso ad altro 'strumento di cui alla legge 155/2017', né ha 'subito provvedimenti di impugnazione, risoluzione del concordato minore, ovvero, revoca o cessazione di procedura di ristrutturazione dei debiti';

-che Andrea Fratini attualmente lavora come operaio magazziniere di 5° livello presso la ditta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e percepisce uno stipendio mensile di 1.525,00euro;

-che a partire dal mese di aprile 2025 grava sullo stipendio del richiedente una trattenuta di 1/5 dovuta al pignoramento presso terzi operato nei confronti del Fratini dalla ditta XXXXXXXXXXXX.;

-che il nucleo familiare è composto altresì dalla moglie, XXXXXXXX, amministratrice unica della Società Immobiliare XXXXXXXX, la quale percepisce un compenso netto mensile di € 2.100,00, e dai due figli, non economicamente autosufficienti;

-che il ricorrente non è titolare di alcun immobile e non risulta intestatario neppure di alcun bene mobile registrato, come attestato dalle visure depositate in atti;

-che le spese mensili necessarie per soddisfare i bisogni primari propri e dei suoi familiari conviventi dovrebbero essere così quantificate:

Voci di spesa mensile (quota di competenza del Fratini)	Euro
Alimentari	300,00 €
Abbigliamento	80,00 €
Utenze (<i>energia elett.-gas-acqua-tel.-tari</i>)	200,00 €
Spese mediche	150,00 €
Spese carburante	150,00 €
Spese scolastiche e di formazione dei figli	250,00 €
Totale	1.130,00 €

per un totale complessivo di 1.130,00 euro (mensili);

-che il proponente può rendere disponibile per la composizione della condizione di sovraindebitamento la somma di 400,00 euro mensili, quale importo residuo delle entrate complessive di cui dispone il nucleo familiare ed al netto, quindi, delle predette spese di mantenimento, nonché in ragione della sospensione del pignoramento presso terzi attualmente gravante sul medesimo;

-che il proponendo ‘piano di ristrutturazione’ prevede, quindi, la corresponsione dell’importo mensile predetto, derivante dal lavoro

dipendente svolto dal richiedente, per 14 mensilità annue, da devolversi integralmente ai creditori per il periodo di 3 anni dall'apertura della procedura *de qua*, per un ammontare complessivo di circa 16.800,00 euro complessivi.

Sentito il relatore ed esaminati gli atti, il Collegio, preliminarmente, osserva che sussiste la competenza dell'adito Tribunale, vista la documentazione prodotta in relazione alla residenza familiare, sita in Macerata (MC), in conformità a quanto previsto dall'art. 27 comma 3 CCII.

Il collegio osserva, altresì, che l'art. 269 comma 2 CCII prevede che la domanda con la quale il debitore chiede l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni debba essere corredata di *'relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore'*.

Nel caso di specie, tale relazione è stata redatta in un autonomo documento –come impone la richiamata disposizione normativa- ed è stata debitamente sottoscritta dal designato OCC.

Devono ritenersi, pertanto, sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti atteso che:

- è stata resa adeguata indicazione e prova della condizione di sovraindebitamento, nell'accezione tipica di cui all'art. 2 comma 1 nn. 3, 2 ed 1 CCII, tenuto conto, sulla scorta di quanto dedotto dal richiedente e convalidato dall'OCC della evidente incapacità, con i redditi ed il patrimonio disponibile, ad adempiere i debiti a suo carico, come in atti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato;

- la relazione redatta dal '*gestore della crisi da sovraindebitamento*', avv. Filippo Marangoni, appare idonea a rendere una sufficiente ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della richiedente ed esprime un condivisibile giudizio di completezza e attendibilità della documentazione resa disponibile dalla stessa e dalla quale risulta, altresì, l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'articolo 269 comma 3 CCII;
- viene resa, pertanto, la pronuncia in dispositivo.

P.Q.M.

letti gli articoli 268 e seguenti del d. l.vo 12.01.2019 n. 14:

- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Andrea Fratini, residente in Macerata (MC), al viale Carradori Telesforo n. 86, richiesta con ricorso depositato il 21.06.2025;
- nomina giudice delegato la dott.ssa Filomena Di Gennaro;
- nomina liquidatore il gestore della crisi nella persona dell'avv. Filippo Marangoni, ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCII;
- ordina alla ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei ricorrenti e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale e del ministero della Giustizia;

- ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
- dispone che la presente sentenza venga notificata alla ricorrente a cura della cancelleria;
- dispone che il liquidatore provveda alla notifica della sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 01.07.2025.

Il giudice estensore

dott.ssa Filomena Di Gennaro

Il Presidente

dott. Paolo Vadalà